



150/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 78455** del registro di Segreteria,
proposto da XX, nato a omissis il omissis
e ivi residente in omissis alla via omissis n. omissis,
rappresentato e difeso dall'Avv. Ennio Maria Carrozzini contro
l'INPS.

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;
Assenti le parti all'udienza pubblica del 18 marzo 2025.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con memoria integrativa l'Avv. Ennio Maria Carrozzini, riconoscendo l'intervenuto pagamento da parte dell'INPS, ha formulato richiesta volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo stato pienamente soddisfatto l'interesse del ricorrente.
2. L'INPS non risulta evocato in giudizio (è, infatti, assente in atti la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza).
3. Con memoria integrativa del ricorso pensionistico il difensore

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

del ricorrente, richiamando la dichiarazione di quest'ultimo che dava atto della intervenuta rimodulazione d'ufficio del trattamento pensionistico in godimento, sollecitava la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Essendo stato soddisfatto l'interesse attivato attraverso il ricorso introduttivo deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.03.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.03.2025 16:00:15
GMT+01:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessa to, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
